

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE

STATUTO

TITOLI

- I - DEL CONSORZIO
- II - DEI CONSORZIATI
- III - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
- IV - DEI LAVORI
- V - DISPOSIZIONI GENERALI

I - DEL CONSORZIO

1) - COSTITUZIONE E TERRITORIO - SEDE -

Il Vicolo del Conte è la parte residuale dell'antico Consorzio stradale denominato "Via Bravetta, Via Casetta Mattei e Vicolo del Conte".

La manutenzione del Vicolo del Conte è rimasta a carico dei consorziati quando, a suo tempo le strade di Via Bravetta e Via Casetta Mattei, vennero assunte dall'Amministrazione Comunale.

In esecuzione della Legge sui L.L.P.P. 20 marzo 1865 N°2248, allegato F il Consorzio è regolato dal D.L.L. 1 settembre 1918, n° 1446 e dalla Legge 126 del 12 febbraio 1958.

Sono costituiti in Consorzio permanente tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel comprensorio indicato nella planimetria allegata al presente Statuto, con lo scopo di provvedere alla riparazione, sistemazione e conservazione delle strade private ad uso pubblico: Vicolo del Conte e Via dei Pietramellara. La estensione della gestione consortile alle altre vie private di diramazione ad uso pubblico esistenti all'interno del Comprensorio, deve essere richiesta dai proprietari frontisti ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce il disciplinare con le procedure amministrative e le caratteristiche tecniche che tali strade devono avere per poter essere assunte alla gestione del Consorzio. La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà poi essere sopposta alla definitiva approvazione dell'Assemblea Generale con apposito argomento all'ordine del giorno.

La sede del Consorzio è presso l'Ufficio Amministrativo al quale è affidata l'assistenza funzionale dell'Ente; in tale sede sono custoditi gli atti del Consorzio e tenuti a disposizione dei consorziati per la visione.

Con specifica deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere lo spostamento della sede in altro luogo.

L'Atto istitutivo del Consorzio (delibera comunale), è depositata presso il Comune di Roma Capitale.

II - DEI CONSORZIATI

1) – CONSORZIATI - UTENTI -

Sono Consorziati e quindi fanno parte del Consorzio tutti i proprietari di edifici, di terreni, di immobili, o di porzione di questi, ricadenti nel perimetro consortile indicato nella planimetria allegata al presente statuto sotto la lettera A, i quali fanno uso o possono fare uso della strada per recarsi alle loro proprietà, sia che questa confini con la consorziale o che ne resti lontana.

Ai fini rappresentativi nell'ambito del Consorzio viene considerato Consorziato il Condominio in persona dell'amministratore. Qualora l'Amministrazione del Condominio ne faccia formale

richiesta controfirmata dall'interessato, potranno essere scorporati e iscritti singolarmente esclusivamente i titolari dei locali a destinazione non abitativa insistenti nei condomini di cui sopra. Sono considerati Utenti: il Comune di Roma per l'uso pubblico delle strade ai sensi dell'Art. 3 del Dll 1446/18, coloro i quali pur non essendo proprietari di immobili consorziati fanno uso delle vie consortili per le loro attività, e chiunque beneficia dei servizi consortili.

Chi perde la qualità di Consorziato, perde il diritto di farne parte fino alla data della comunicazione e della documentazione comprovante il cessato interesse per trasferimento ad altri dell'immobile o della amministrazione condominiale; e rimane obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo per il pagamento dei contributi iscritti nei ruoli già esecutivi al giorno della comunicazione formale e completa al Consorzio del suo cessato interesse.

2) - CONTRIBUTI -

Ciascun consorziato e/o utente ha l'obbligo di concorrere nelle spese ordinarie ed anche straordinarie, e per l'amministrazione, la manutenzione, i lavori e le riparazioni delle vie consortili.

3) - UTENZA ORDINARIA -

La misura e le modalità del contributo alle spese, vengono stabilite secondo le norme seguenti:

Detratta dallo stanziamento del ruolo deliberato la percentuale dovuta a carico del Comune di Roma ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. 1446 del 1 settembre 1918, l'importo residuo dovrà essere così ripartito:

- 20% alla estensione del fronte stradale espresso in metri lineari;
- 35% alla percorrenza espressa in metri lineari calcolata dall'inizio della via ad inizio del lotto di proprietà;
- 35% al parametro peso attribuito ad ogni singolo iscritto nei ruoli consortili;
- 10% alle attività commerciali in relazione al coefficiente d'uso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto al parametro relativo al peso attribuito ad ogni iscritto nei ruoli, lo stesso viene così determinato: ogni iscritto a ruolo ha un peso iniziale pari a 2, qualsiasi sia l'abitazione posseduta fino a 100 mq. Al peso iniziale verranno sommate tante unità quanti metri quadrati di immobili destinati ad abitazione, eccedenti i 100 mq iniziali, sono possedute con scaglioni di 50mq; il valore che ne deriva sarà sempre arrotondato all'unità, per eccesso.

In caso di mancata presenza del dato catastale relativo alla superficie, per determinare i mq di proprietà si moltiplicheranno i vani posseduti per 20mq.

Quanto al coefficiente attribuito alle attività commerciali lo stesso è così determinato:

- Nel caso di attività commerciale inserita all'interno di un'unità abitativa (es. b&b, ufficio, ecc.) il peso dell'attività commerciale viene determinato sottraendo la superficie ad essa destinata dalla superficie totale dell'immobile, con arrotondamenti all'unità per eccesso. La superficie risultante, destinata quindi all'uso abitativo, sarà trattata come descritto nel paragrafo precedente.

Fatto ciò si attribuisce la fascia di competenza come illustrato nel paragrafo di seguito;

- Nel caso di attività commerciale scorporata dall'unità abitativa, e quindi inserita in immobili destinati ad altro uso (es. capannoni, tettoie, ecc.), si attribuisce direttamente la fascia di competenza come illustrato di seguito:

Nella prima fascia (peso pari ad 1) vengono inserite le attività commerciali che prevedono un interessamento moderato di traffico veicolare privato sulla sede stradale consortile;

Nella seconda fascia (peso pari a 2) vengono inserite le attività commerciali che prevedono un interessamento intenso di traffico veicolare privato sulla sede stradale consortile;

Nella terza fascia (peso pari a 3) vengono inserite le attività commerciali che prevedono un interessamento di traffico veicolare commerciale e/o industriale sulla sede stradale consortile;

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio determina l'inserimento delle attività commerciali nelle rispettive fasce.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà effettuare accertamenti d'ufficio nel caso di accertata morosità e/o per carente ed omessa comunicazione da parte dei consorziati al fine di accertare l'effettiva consistenza ed intestazione della proprietà oggetto della contribuzione, in tal caso le spese per gli accertamenti saranno poste ad esclusivo carico di coloro per i quali si è reso necessario l'accertamento d'ufficio.

4) - GRADO DI UTENZA -

Per le proprietà che hanno altri accessi da vie pubbliche esterne al comprensorio del Consorzio, oltre al fronte stradale o accesso sulle vie consortili, verrà applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi su tali differenti strade pubbliche.

+Così la proprietà consorziata avente un secondo accesso, rientra nel secondo grado; quello che ha un terzo accesso, rientra nel terzo grado e così via. Il secondo grado contribuisce per la metà dell'onere del primo grado, il terzo per un terzo del primo e così via.

5) - UTENZA STRAORDINARIA -

E' dovuto un contributo speciale di manutenzione da parte dei consorziati e/o degli utenti che, appartenenti o estranei al Consorzio, arrecano un danno o oneri amministrativi individuali, così pure coloro che fanno uso speciale della strada per costruzioni, attività commerciali, esercizio di industrie particolari, opifici di qualsiasi entità e natura, mediante opere ed automezzi che adoperano la strada con un uso generalmente più intenso dell'uso ordinario strettamente residenziale (*agricolo tradizionale e cioè a culture non intensive e industriali*).

I contributi saranno calcolati e ripartiti tra i vari contribuenti speciali, in base alla maggiore spesa che il Consorzio dovrà sostenere e quindi stimata, o avrà sostenuto per la straordinaria manutenzione, gli interventi manutentivi per le riparazioni e/o gli oneri amministrativi arrecati.

6) - RUOLI DI CONTRIBUENZA -

I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

Il ruolo di contribuenza approvato dall'Assemblea Generale e pubblicato a norma di legge, sarà rimesso all'Esattoria competente per la riscossione.

E' consentito altresì al Consorzio di procedere alla riscossione diretta delle quote consortili o anche tramite banche e di stabilire i termini per il pagamento, nonché procedere con i propri legali al recupero coattivo delle quote in stato di morosità con spese a carico degli inadempienti.

7) - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA -

Le somme rimosse dagli utenti saranno dalla medesima versate sul conto/c intestato al Consorzio Stradale presso un Istituto Bancario.

Le operazioni di tale conto corrente saranno effettuate con assegni a firma del Presidente in carica, o con mandato di pagamento per bonifico bancario telematico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consigliere con le funzioni di tesoriere, in tal caso quest'ultimo dovrà firmare congiuntamente con il Presidente i mandati di trattenza dal conto.

(; il Consiglio di Amministrazione in tal caso ne fisserà la retribuzione ed i compiti).

III - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

8) - ORGANI DEL CONSORZIO -

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea Generale degli Utenti;
- il Presidente del Consorzio;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Proboviro;

9)- ASSEMBLEA GENERALE -

L'Assemblea Generale è formata dai soli consorziati, essa è l'organo superiore ed ha i compiti di indirizzo generale del Consorzio.

10) - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE -

L'Assemblea generale dei consorziati si aduna in sessione ordinaria una volta all'anno.

Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle carature dei consorziati, ed in seconda convocazione sono valide, qualunque sia il numero delle carature dei consorziati presenti.

Agli effetti del calcolo delle presenze, si farà riferimento alle ditte catastali presenti.

L'allontanamento di alcuni, dopo accertato il numero dei presenti, non influisce sulla validità dell'adunanza.

Le assemblee generali straordinarie saranno tenute ogni qualvolta se ne riconosca la necessità da parte del Sindaco di Roma o del Consiglio di Amministrazione consorziale, ovvero su richiesta di un numero pari a 2/3 del numero totale, calcolati come sopra, esclusi da tale numero i consorziati non in regola con i pagamenti e quelli straordinari.

Sia i Consorziati, sia gli Utenti straordinari di cui al Titolo II § 5, saranno invitati alle assemblee nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi fra i medesimi.

Anche per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie varranno gli stessi criteri di quelle ordinarie in merito alle presenze necessarie.

11) - INVITI ALLE ADUNANZE -

Gli inviti alle assemblee generali dei consorziati saranno consegnati agli uffici addetti alla consegna almeno 10 giorni prima di quello dell'adunanza, e recapitati: o a mano di Messo Comunale se a firma del Sindaco, o a mano per mezzo d'incaricato, o per mediante l'apposizione di manifesto nel Comprensorio, o posta ordinaria a firma del Presidente; e/o con l'avviso di convocazione affisso nell'Albo Pretorio del Comune di Roma. Anche uno solo dei modi di convocazione cui sopra rende valida la convocazione.

Le adunanze in 2^a convocazione saranno tenute nello stesso giorno un'ora dopo la 1^a convocazione andata deserta. All'avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, dovranno essere allegati i documenti decisi dal Consiglio di Amministrazione.

12) - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA -

Nella sessione ordinaria l'assemblea:

- 1) elegge il Presidente, i Consiglieri, e se ritenuto necessario anche il Sindaco Proboviro;
- 2) approva il consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 3) approva il riparto delle spese fra quelle ordinarie e le straordinarie;
- 4) approva i programmi dei lavori stradali straordinari;

13) - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO -

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni, ed in particolare quelle del Consiglio di Amministrazione consorziale e le Assemblee Generali. Il Consigliere più anziano di età funge da Presidente nell'assenza o impedimento del medesimo.

Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici, giudiziari; e con facoltà di delega, il Presidente del Consorzio, ed in assenza di lui il Consigliere più anziano, riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha diritto ed obbligo:

- a) di richiedere la spedizione degli avvisi per le adunanze e di presiederle;
- b) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del il Consiglio di Amministrazione consorziale;

- c) di firmare gli atti del Consorzio con facoltà di delega, decisa questa dal Consiglio di Amministrazione;
- d) di presiedere alle formalità dell'appalto delle forniture e dei lavori;
- f) di stipulare i contratti.

14) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

L'Amministrazione del Consorzio è tenuta dal Consiglio di Amministrazione consorziale eletto dall'Assemblea Generale medesima.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale è formato da un Presidente, Presidente anche del Consorzio, e da 2 membri o Consiglieri Consorziali effettivi ed eventualmente di 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale scelti fra i consorziati e/o loro rappresentanti come indicato nel precedente titolo II° art. 3.

Non può essere eletto nelle cariche consortili chi rappresenta una proprietà in stato di morosità.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Sindaco di Roma o il Presidente lo riterranno necessario per la trattazione di affari consorziali.

15) - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione vota a maggioranza numerica e, in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

Il registro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è atto interno amministrativo, ad uso esclusivo del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale direttamente o a mezzo di incaricato:

- a) rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli utenti;
- b) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari, approva i capitolati e stabilisce la procedura d'appalto dei lavori relativi alle opere stradali;
- d) vigila sull'esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione della strada e delle opere annesse;
- e) provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) designa, d'intesa con l'Ufficio Comunale dei Consorzi, i giorni ed il luogo per le convocazioni ordinarie e straordinarie;
- g) formula gli ordini del giorno delle adunanze;
- h) esegue il riparto delle spese, sia a carico dei consorziati e degli utenti ordinari, sia di quelli straordinari e il relativo ruolo;
- i) controlla la riscossione dei contributi e delle eventuali altre entrate del Consorzio;
- l) assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- m) propone le modifiche allo Statuto consorziale;
- n) procede alla scelta dei consulenti del Consorzio (Amministrativo, Tecnico, Legale, Contabile, Segreteria, ecc.);
- o) autorizza il Presidente a stare in giudizio e a transigere;
- p) provvede nei casi di urgenza ad adottare delibere di competenza dell'Assemblea sottoponendola alla ratifica nella prima riunione;
- q) se ritenuto opportuno, nomina fra i suoi componenti il Tesoriere del Consorzio;
- r) nomina l'incaricato della amministrazione e segreteria del Consorzio
- s) Adotta i regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio.
- t) Decide sugli argomenti consortili che esulano da quelli di specifica competenza dell'Assemblea.

16) - INDENNITÀ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL PROBOVIRO -

Le funzioni di Presidente del Consorzio, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Proboviro, sono onorifiche e gratuite. Sono però dovuti ai medesimi i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio, in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione consorziale nel limite della voce indicata in bilancio; per la partecipazione alle riunioni potrà essere stabilito un gettone di presenza.

17) - SINDACO PROBOVIRO -

L'Assemblea, se ritenuto opportuno, potrà nominare un Proboviro scelto fra i consorziati in regola con i pagamenti al Consorzio, pena la ineleggibilità o decadenza, al quale è data facoltà: di vigilare sulla gestione finanziaria del Consorzio, e, se ritenuto necessario, relazionare in merito in Assemblea.

18) - SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E DIREZIONE DEL CONSORZIO -

Il Consorzio si serve dell'opera di un Tecnico, di uno Studio o Società di Servizi specializzati in materia per redigere progetti, disegni, contabilità concernenti i lavori stradali, direzione dei lavori; ripartizione delle spese, ruolo di contribuenza, verbali delle riunioni, ed in generale per la evasione di tutte le pratiche tecniche, funzionali **do segreteria** ed amministrazione concernenti lo svolgimento dell'esercizio consorziale, i compensi dovuti per tali prestazioni professionali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito disciplinare.

IV - DEI LAVORI

19) - ESECUZIONE E APPALTO DEI LAVORI -

Approvati dall'Assemblea Generale i progetti, il Consiglio di Amministrazione consorziale provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi o con licitazione privata, o con trattativa privata, o con esperimento d'asta, adottato quei sistemi e tutte quelle norme più opportune e convenienti per il Consorzio, nel rispetto della legge.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea Generale una relazione dell'andamento dei lavori, delle spese effettuate e sulla gestione consorziale.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

20) - RECLAMI -

Ogni reclamo circa l'applicazione dei contributi sarà iscritto nell'ordine del giorno e deciso dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento. Resta salvo ogni diritto di impugnativa ai sensi di legge.

21) - DELEGHE -

Ogni consorziato può delegare la sua rappresentanza nell'Assemblea Generale ad un altro utente o ad un estraneo, mediante mandato scritto ad intervenire all'Assemblea stessa. Nessun votante può avere più di tre deleghe.

22) - DIRITTO DI VOTO -

Ogni consorziato, utente o contribuente, purché in regola con i pagamenti, ha diritto ad un numero di voti proporzionale all'entità del contributo nelle spese ordinarie (carature). Il numero dei voti sarà sempre computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuenza, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio, perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo, al pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione del documentato cessato suo interesse, con lettera raccomandata.

Il voto del Comune per il contributo obbligatorio effettivamente erogato ai sensi dell'Art.3 del Dll. 1446/18, è relativo alla approvazione dei bilanci e delle nuove opere.

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Nel caso di corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, il rappresentante legale dell'Ente locale che eroga il contributo, se richiesto formalmente, ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; tale ulteriore componente va ad aggiungersi con le stesse prerogative e facoltà ai Consiglieri effettivi eletti esclusivamente dai Consorziati.

Per l'elezione delle cariche consortili l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

Sono ammesse schede di votazione indicanti il valore delle carature predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici.

23) - VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DOMICILIO -

Tutti consorziati ordinari e straordinari sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di proprietà e di domicilio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in difetto di che, saranno considerati validi, a tutti gli effetti, gli inviti di convocazione invitati all'ultimo nominativo e domicilio comunicato al Consorzio, anche se non recapitati al consorziato. Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa dell'attuale consorziato, qualora tale variazione, completa delle generalità e del domicilio, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme prescritte.

la variazione nei registri sarà operativa nel ruolo immediatamente successivo a quello esecutivo e/o in esazione.

24) - AMMISSIONE ALLE GARE -

Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione consorziale. Se consorziati, utenti, o membri del Consiglio di Amministrazione consorziale concorressero agli appalti dei lavori, dovranno però astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

25) - REGOLAMENTO -

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, ove le esigenze lo richiedano, un "Regolamento per il funzionamento del Consorzio" tale regolamento che sarà inviato al Comune di Roma per la dovuta informazione, integrerà le norme statutarie e pertanto dovrà essere rispettato da tutti siano essi Consorziati, utenti o estranei al Consorzio.

26) - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO -

Dato che il Consorzio non si pone fine di lucro, in caso di scioglimento con atto formale per acquisizione nei termini di legge di tutti i beni da esso amministrati da parte del Comune di Roma Capitale o Ente pubblico superiore, l'Assemblea deliberante stabilisce le modalità della liquidazione alle quali si dovrà attendere il Presidente del Consorzio che avrà le funzioni di Liquidatore; per cui l'eventuale residuo di cassa, dedotte tutte le spese, sarà restituito a ciascun consorziato in proporzione al versamento effettuato e secondo i criteri in vigore al Consorzio.

27) - CONTRIBUTO IN NATURA -

Qualora ne facciano richiesta, i consorziati possono dare il loro contributo, anziché in denaro, con opere, carreggi e giornate lavorative, fino alla concorrenza dell'importo della loro quota di contributo. Il benessere viene concesso dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce le modalità e garanzie.

28) - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito limitatamente ai seguenti documenti amministrativi purché sussistano e siano comprovate le condizioni di cui all'Art. 22, L. 7.8.1990 N.241:

- Atti relativi alla posizione contributiva del consorziato e/o utente;
- Visione dei ruoli di contribuenza ordinaria o straordinaria entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli stessi;
- Verbali del Consiglio di Amministrazione o parte degli stessi purché sia nell'esclusivo caso in cui il consorziato vi abbia diretto interesse e lo dimostri per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- I bilanci approvati nelle Assemblee Generali.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e formulata per iscritto.

La richiesta di accesso ai verbali delle Assemblee Generali deve essere rivolta al Presidente del Consorzio

Non è consentito l'accesso alla rimanente documentazione amministrativa interna del Consorzio.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese vive.

29) - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – DEDUZIONE FISCALE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

I dati individuali e/o personali acquisiti dal Consorzio, per comunicazione dei consorziati, o per accertamenti d'Ufficio, sono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio. Essendo il Consorzio Stradale obbligatorio e permanente, i contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

30) - VIGORE DELLE NORME STATUTARIE

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo avvenuta la sua approvazione. da parte dell'Assemblea Generale.